



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 aprile 2021, reg. n. 782, con il quale, al Dott. Michele Sciscioli, è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

CONSIDERATI gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 concernente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 18 in materia di competizioni sportive di interesse nazionale;

VISTO decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n. 133;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTE le Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive predisposte dal Dipartimento per lo sport in data 6 agosto 2021, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126 e del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n. 133;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che all'art. 2 dispone che dal *15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2;*

VISTO il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, che apporta modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO che il citato decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 3), prevede che:

- l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
- in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso;
- in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso;
- le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi;
- le attività devono svolgersi nel rispetto delle Linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;

VISTO che il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 4) prevede che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

VISTO che il citato decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, all'art. 1, comma 1, lettera c) prevede che, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni;

VISTE le Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive predisposte dal Dipartimento per lo sport in data 8 ottobre 2021, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni in legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n.133, del decreto 21 settembre 2021, n. 127 e del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139;

SENTITA la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) e sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione e alla pubblicazione delle "Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" redatte l'8 ottobre 2021, aggiornate all'attuale normativa in materia di possesso di certificazione verde COVID – 19 e di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi aperti al pubblico,

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Sono adottate le "Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive", redatte in data 8 ottobre 2021 sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021, del decreto-legge del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito con modificazioni in legge 24 settembre 2021, n.133, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.sport.governo.it).

Roma, 11 ottobre 2021

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Michele Sciscioli